



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 160 Data 28-11-2014	OGGETTO: Conclusione del procedimento amministrativo - individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n.5/12)
---	---

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000	Verbale della seduta												
<p>PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Data 27-11-2014</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.toTONDO PASQUALE</p> <hr/>	<p>L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza della PROF.SSA SCHITO SANDRINA e con l'intervento degli Assessori:</p> <table border="1"><tr><td>PROF.SSA SCHITO SANDRINA</td><td>P</td></tr><tr><td>AVV. ALEMANNO LAURA</td><td>A</td></tr><tr><td>DE CARLO GUIDO</td><td>P</td></tr><tr><td>MARIANO FRANCA LUGIA</td><td>P</td></tr><tr><td>LUPO COSIMO</td><td>P</td></tr><tr><td>PAGANO MASSIMILIANO</td><td>P</td></tr></table> <p>con la partecipazione del Segretario Generale AVV. TONDO PASQUALE.</p> <p>Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.</p>	PROF.SSA SCHITO SANDRINA	P	AVV. ALEMANNO LAURA	A	DE CARLO GUIDO	P	MARIANO FRANCA LUGIA	P	LUPO COSIMO	P	PAGANO MASSIMILIANO	P
PROF.SSA SCHITO SANDRINA	P												
AVV. ALEMANNO LAURA	A												
DE CARLO GUIDO	P												
MARIANO FRANCA LUGIA	P												
LUPO COSIMO	P												
PAGANO MASSIMILIANO	P												

Oggetto: Conclusione del procedimento amministrativo - individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n.5/12)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato - TONDO PASQUALE - parere Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

Ritenuto dover deliberare in merito;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole all'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime;

LA GIUNTA COMUNALE

- Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Assunto l'indirizzo verbale dell'Assessore al Contenzioso;

TESTO DELLA PROPOSTA PER LA GIUNTA

Oggetto proposto	Conclusioni del procedimento amministrativo - individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n.5/12)
------------------	--

“Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, hanno espresso:

- Il Segretario generale proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;

PREMESSO il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di “*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione*”;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, co. 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-te. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

DELIBERA DI GIUNTA n.160 del 28-11-2014 COPERTINO

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento comunale, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «*sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento*» nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti/responsabili di settore/servizio ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis co. 1 della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, e il co.1-bis (*comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge n. 98 del 2013*) prevede che “ Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd. decreto

Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scolpita scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*" intendendosi amministrazione "gestionale");

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RICORDATO che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*";

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*";

VISTO il decreto sindacale nr.21/2014, con cui si individua il Segretario generale quale responsabile dell'anticorruzione;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RITENUTO altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza di figure di livello dirigenziale, articolare l'attuazione della presente deliberazione sia nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente che nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

DELIBERA DI GIUNTA n.160 del 28-11-2014 COPERTINO

1. Di APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di INDIVIDUARE nel Segretario Generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
3. Di STABILIRE che data la configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza di figure di livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in casi di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario generale procederà in sostituzione;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;
4. di ATTIVARE il procedimento sostitutivo solo in caso di inerzia da parte del Responsabile del procedimento competente, osservando le seguenti modalità di legge:
 - *IN CASO D'INERZIA O DI RITARDO, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPETENTE, NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI RIENTRANTI NELLA SUA ESCLUSIVA COMPETENZA CHE POSSANO DETERMINARE PERICOLO DI DANNO O PREGIUDIZIO PER L'INTERESSE PUBBLICO, IL SEGRETARIO GENERALE O IL DIRIGENTE, DIFFIDA IL RESPONSABILE, FISSANDO ALLO STESSO UN TERMINE PERENTORIO ENTRO IL QUALE ADEMPIERE.*
 - *QUALORA L'INERZIA O IL RITARDO PERMANGANO, OD ANCHE NEL CASO DI GRAVE INOSSERVANZA DELLE DIRETTIVE DA PARTE DEL RESPONSABILE INTERESSATO, CHE DETERMININO PREGIUDIZIO PER IL PUBBLICO INTERESSE, L'ATTO È ADOTTATO, PREVIA CONTESTAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DAL SEGRETARIO GENERALE O DAL DIRIGENTE, IL QUALE INFORMA CONTESTUALMENTE IL SINDACO E L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO.*
 - *NELLE DUE PREDETTE IPOTESI, SARA' ATTIVATO, A CARICO DEL RESPONSABILE INADEMPIENTE, IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DEI RELATIVI ADDEBITI, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, DI REGOLAMENTO DISCIPLINARE E DI CONTRATTO COLLETTIVO E INDIVIDUALE DI LAVORO.*
 - *NEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE, IL PRIVATO, NEI CASI DI INADEMPIENZA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO CIRCA I TERMINI DI CONCLUSIONE DELLO STESSO, PUÒ RIVOLGERSI AL SEGRETARIO GENERALE PERCHÈ, ENTRO UN TERMINE PARI ALLA METÀ DI QUELLO ORIGINARIAMENTE PREVISTO, CONCLUDA IL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO LE STRUTTURE COMPETENTI (PREVIA NOMINA DI UN RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA) O CON LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.*
5. Di DISPORRE che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
6. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario generale, ai Dirigenti, a tutti i Responsabili di P.O., al Responsabile per la Trasparenza e al Presidente del NdV;
7. Di DISPORRE, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Copertino nella sezione dedicata a cura del Responsabile della trasparenza.

Inoltre, rappresentata l'urgenza di provvedere, si propone che l'atto venga dichiarato immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.

FIRMATI ALL'ORIGINALE

IL SINDACO
F.to PROF.SSA SCHITO SANDRINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. TONDO PASQUALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01-12-2014 REG. N° 1827 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000);
 - E' stata trasmessa, in data 01-12-2014 ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, li 01-12-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to (VANIGLIA CLAUDIO)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - E' divenuta esecutiva il giorno **01-12-2014**,

Dalla Residenza Comunale, li 01-12-2014

Il Segretario Generale
F.to (AVV. TONDO PASQUALE)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che il presente atto di deliberazione:

- E' copia conforme all'originale**

Dalla Residenza Comunale, li 01-12-2014

Il Responsabile AA.GG.
(Dott. Alessandro Caggiula)